MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Art. 16

Nomina dei dipendenti nelle società partecipate

All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole da: "di cui due dipendenti" a: "societa' a partecipazione indiretta." sono sostituite dalle seguenti: "di cui due scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della societa' controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa societa' controllante, per le societa' a partecipazione indiretta.";

2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della societa' controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla societa' di appartenenza.";

3) il quinto periodo e' soppresso;

b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, e' assicurata la presenza di almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della societa' controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa societa' controllante, per le societa' a partecipazione indiretta.";

2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Si applica quanto previsto al terzo periodo del comma 4.";

3) il sesto periodo e' soppresso. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal

primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente decreto.

Versione in vigore dal 25 giugno 2014, non più in vigore dal 19 agosto 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
Estremi	Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
Titolo	I — Misure urgenti per l'efficienza della p.a. e per il sostegno dell'occupazione
Capo	II — Misure in materia di organizzazione della pa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-la-trasparenza-amministrativa/art-16-nomina-dei-dipendenti-nelle-societa-partecipate/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it